

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 317 del 17 0 APR. 2018

OGGETTO: *SR_17635_Avola - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di completamento delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa in Avola (SR)" – Codice ReNDiS 19IR163/G1 – Codice Caronte SI_1_17635 CUP J69D16002030001*
Decreto a contrarre (appalto integrato)

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.02.1979 n.70;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n°367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59" e ss.mm.ii. ;
- Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto l'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014 con il quale è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche che opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
- Visto l'articolo 10 "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale" del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, e in particolari i commi 1, 2-ter, 4, 5, 6 e 11;
- Visto l'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare i commi 2 e 9;

- Visto il DPCM del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015 che oltre ad individuare risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro per l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico nelle aree metropolitane e aree urbane con maggiore popolazione esposta al rischio, ai commi 1 e 4 dell'art.1:
- 1.1 al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane e urbane, come definite nelle premesse della stessa delibera, è assegnato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2010.
- 1.4 con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, sono assegnati 100 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto il DPCM 15 settembre 2015, con il quale, ai sensi dell'art.7, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n°133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono stati individuati gli interventi di riduzione del rischio alluvionale tempestivamente cantierabili, in quanto dotati di progettazione definitiva o esecutiva, che fanno parte del "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane" con alto livello di popolazione esposta al rischio, individuati con i criteri e le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015;
- Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la delibera CIPE n. 32/2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo;
- Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n°12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ed in particolare l'art. 2 che prevede come "...Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

dell'art.7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n°133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n°164”.

- Vista la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014 - 2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;
- Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato che nella citata Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista la nota 8341/GAB/1 del 13/12/2016 dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente con la quale si propone di deliberare in Giunta Regionale sulla gestione e monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie destinate all'obiettivo strategico “Rischio Idrogeologico” di cui alla Delibera CIPE 26/2016;
- Visto che in particolare, dalla sopracitata proposta si evince che ricade nei compiti dell'Ufficio del Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 l'attuazione prevista della Delibera CIPE 26/2016;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n°411 del 13 dicembre 2016 con la quale, condividendo la proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico, il cui fabbisogno complessivo pari ad € 591.448.516,66 dovrà essere accreditato direttamente sulla contabilità speciale n°5447 intestata al suddetto Commissario;
- Visto il Decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 con il quale è stato disposto il funzionamento dell'ufficio commissariale cui demandare l'attuazione degli interventi di difesa del suolo di cui al Patto per Lo Sviluppo della Regione Siciliana sottoscritto il 10 settembre 2016;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 31/01/2017;

3 di 7



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*


- Vista la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN_COEMEZZ-000361-P del 28 marzo 2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista la Deliberazione n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato il Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (CdR) per l'attuazione degli interventi ricompresi nell'area tematica "Ambiente" del Patto per il Sud ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana quale Organismo intermedio nell'ambito del Patto per il Sud della Regione siciliana, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico";
- Vista la Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";
- Vista la Deliberazione n. 198 del 18 maggio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per il Sud della Regione siciliana - Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) - Versione Maggio 2017";
- Vista la Convenzione Operativa, approvata dal Dipartimento regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 582 del 6 luglio 2017, sottoscritta tra il Centro di Responsabilità (CdR) del settore prioritario "Ambiente" – Settore d'intervento "Dissesto Idrogeologico" – FSC 2014/2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana e ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Vista la Disposizione Commissariale n. 7 del 11 luglio 2017 recante l'approvazione, ai fini dell'attuazione del "Patto per lo sviluppo Regione siciliana", dell'organizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista la Deliberazione n. 301 del 10/09/2016, modificata ed integrata con Deliberazione n. 366 del 31/08/2017 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato l'elenco allegato B dello schema del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana
- Vista la Deliberazione n. 384 del 12 settembre 2017 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui alla nota prot. n. 4986/GAB/4 del 12 settembre 2017 ha approvato il "Piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014";
- Vista la nota prot. n. 4881 del 12 settembre 2017 con la quale il Commissario di Governo, con riferimento agli interventi di competenza della struttura commissariale elencati nell'allegato B di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 301/2016 come modificata dalle Deliberazioni n. 302/2017 e n. 366/2017, ha richiesto il trasferimento di risorse finanziarie in ossequio al punto D.2 della sopracitata Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, nella misura del 10% per ogni singolo intervento avendo ottemperato al processo di implementazione informatico attraverso la piattaforma Caronte;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che ha confermato che il Commissario Straordinario, essendo organo dello Stato, è soggetto alla normativa nazionale sui contratti pubblici e non alla corrispondente normativa della Regione Sicilia in materia;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, recante “Codice dei contratti pubblici” (nel seguito “Codice”);
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti che rimangono in vigore dopo l’menazione del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Considerato che il progetto in oggetto, di livello definitivo, identificato codice ReNDiS 19IR163/G1, Codice Caronte SI_1_17635, importo € 15.825.968,49, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26/07/2017, integrata con Delibera n. 366/2017, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto il Decreto n. 449 del 31/07/2017 di conferma nel ruolo di RUP dell’ing. Pasqualino Gambuzza, Ingegnera Capo del Comune di Avola;
- Considerato che con riferimento al progetto definitivo generale sono stati finanziati ed attuati due stralci esecutivi di ammontare, rispettivamente, pari ad € 3.024.000,00 ed € 2.000.000,00;
- Visto il progetto definitivo delle opere di completamento, aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici e al Prezzario Regionale 2013, in cui non sono presenti i due interventi precedentemente stralciati, trasmesso dal RUP con nota assunta a prot. 1089 del 16/02/2018;
- Vista la nota assunta a prot. 946 del 15/02/2018 con la quale il RUP attesta la congruità dei prezzi del progetto con riferimento al nuovo Prezzario Regionale 2018 nel frattempo entrato in vigore;
- Visto il Decreto n. 224 del 07/03/2018 di finanziamento dell’intervento di completamento in oggetto, per l’importo complessivo di € 10.801.968,48, e con il quale si dichiara l’intervento di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e si autorizza la gara d’appalto integrato ai sensi dell’articolo 216, comma 4-bis, del Codice, precisando altresì “che l’impresa aggiudicataria provvederà all’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, approvazioni e nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori”;
- Vista la Validazione del RUP del progetto definitivo di completamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del Codice, prot. 17301 del 30/03/2018, in cui si da atto che il predetto progetto definitivo:
- è stato approvato con Conferenza Speciale di Servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della L. R. n. 12/2011 in data 11/09/2012;
 - è stato approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Municipale n. 175 del 05/06/2015;
 - che per quanto riguarda gli eventuali ulteriori pareri, approvazioni e nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori essi verranno eventualmente acquisiti sulla progettazione esecutiva ed a totale carico e cura dell’Impresa Aggiudicataria”;
 - ricorrono le condizioni per l’appalto integrato di cui all’articolo 216, comma 4-bis, del Codice;





COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Considerato che il progetto definitivo generale è stato verificato ex artt. 44-54 del DPR 207/2010, giusta verbali del 22/06/2012 e 11/09/2012, agli atti della stazione appaltante;
- Considerato che sul progetto in argomento sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla normativa vigente, allegati al progetto (All. 25-*Visti e pareri*):
- 1) Conformità urbanistica;
 - 2) Programma triennale OO.PP. e approvazione amministrativa da parte del Comune di Avola (SR);
 - 3) Parere igienico-sanitario;
 - 4) Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e L. 64/1974 Genio Civile di Siracusa;
 - 5) Agenzia del Demanio di Siracusa;
- Visto il quadro economico del progetto definitivo di completamento riportato nel citato Decreto di finanziamento n. 224/2018;
- Vista l'attestazione di conformità degli elaborati in formato PDF agli originali cartacei firmati e depositati presso la Stazione Appaltante, a firma del RUP e trasmessa con nota prot. 11249 del 27/02/2018, assunta prot. 1264 del 28/02/2018;
- Visto l'attestante del RUP di disponibilità delle aree ex art. 31, comma 4, lett. e) del Codice, del 03/04/2018, prot. 17561;
- Visto il Decreto n. 248 del 09/03/2018 di nomina del Direttore dei Lavori ing. Giuseppe La Placa, dipendente interno alla stazione appaltante;
- Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò premesso e considerato

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legge n. 185/2008, come richiamate dall'art. 17 del decreto legge n. 195/2009, e di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca-Italia), convertito dalla legge n. 164/2014

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione tecnica e finanziamento)

Il progetto definitivo dell'intervento SR 17635 - *Lavori di completamento delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa in Avola (SR)* – Codice Rendis 19IR163/G1 – CUP J69D16002030001, approvato e validato dal RUP in data 30/03/2018, è stato finanziato con Decreto n. 224 del 07/03/2018.

All'impegno di spesa di provvederà con successivo decreto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di gara.

Art. 3

(Autorizzazione gara d'appalto integrato)

È autorizzata la gara d'appalto integrato per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi dell'articolo 216, comma 4-bis, del Codice.

Il contratto, a corpo, ha ad oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori**.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

La gara sarà svolta con **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice.

In ragione dell'urgenza di realizzare i lavori, si applicano i termini ridotti per la ricezione delle offerte (procedura accelerata) di cui all'articolo 60, comma 3, del Codice.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica.

Il bando di gara, in conformità agli articoli 72 e 73 del Codice, verrà trasmesso per via elettronica alla Commissione Europea per la pubblicazione a livello comunitario, verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e, per esteso, sul sito ufficiale della stazione appaltante, in uno con la documentazione allegata.

Non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione in GURI, il bando sarà pubblicato per estratto sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 6/4/2001, n. 20, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando sarà altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguiranno i lavori.

Art. 6

(Annotazioni contabili)

L'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio di Monitoraggio della stazione appaltante provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica)

Il presente Decreto sarà trasmessa al Comune di Avola, al RUP e all'Ufficio di Ragioneria e Ufficio Monitoraggio di questa Struttura Commissariale per quanto di competenza. Esso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

La Struttura Commissariale curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Palermo, li _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Pasqualino Gambuzza)

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

Allegati:

- 1) Bando di gara d'appalto integrato;
- 2) Modelli per presentare offerta;
- 3) Avvisi di gara.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(Appalto integrato di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo sopra la soglia comunitaria –
Contratto a corpo – Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa –
Gara gestita con procedura telematica)

OGGETTO: SR_17635_Avola - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di completamento delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa in Avola (SR)" – Codice ReNDiS 19IR163/G1 – Codice Caronte SI_1_17635
CUP J69D16002030001 – CIG 7442864DA9

Con decreto a contrarre n. _____ del _____, questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare l'appalto integrato in oggetto ai sensi dell'articolo 216, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il presente bando di gara, contenente anche la disciplina di gara, è conforme, per quanto compatibile, al Bando-tipo n. 1/2017 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato con Delibera ANAC n. 1228 del 22/11/2017 e pubblicato in GURI n. 228 del 22/12/2017.

La procedura di gara è espletata mediante **procedura telematica** (art. 58 Codice) e, pertanto, la partecipazione alla medesima presuppone la conoscenza del "Regolamento delle gare on line" disponibile sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresevendor/>, al quale si rinvia.



Ufficio del Commissario di Governo – Piazza Ignazio Florio, 24 – 90139 Palermo - tel. 091 9768705 – fax: 091 2510542
email: info@ucomidrogeosicilia.it pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito: www.ucomidrogeosicilia.it
Servizio assistenza piattaforma telematica 02 86838438 – email: info@pleiade@i-faber.com

Indice

| | | |
|------|---|----|
| 1 | STAZIONE APPALTANTE | 3 |
| 2 | LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 3 |
| 2.1 | Luogo di esecuzione e descrizione dell'appalto..... | 3 |
| 2.2 | Documentazione di gara | 3 |
| 2.3 | Chiarimenti..... | 3 |
| 2.4 | Comunicazioni..... | 4 |
| 3 | OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO | 4 |
| 3.1 | Importo complessivo della progettazione esecutiva..... | 4 |
| 3.2 | Importo complessivo dei lavori a base di gara | 4 |
| 3.3 | Importo complessivo dell'appalto | 4 |
| 3.4 | Classificazione della progettazione | 4 |
| 3.5 | Classificazione dei lavori | 5 |
| 3.6 | Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto) | 5 |
| 3.7 | Finanziamento | 5 |
| 4 | TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI | 5 |
| 4.1 | Tempi di esecuzione e penali | 5 |
| 4.2 | Condizioni di carattere economico dell'appalto | 5 |
| 5 | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 5 |
| 6 | REQUISITI GENERALI | 6 |
| 7 | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 6 |
| 7.1 | Requisiti di idoneità (professionale)..... | 7 |
| 7.2 | Qualificazione per eseguire lavori pubblici | 7 |
| 7.3 | Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE | 7 |
| 7.4 | Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili..... | 8 |
| 7.5 | Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto progettista..... | 8 |
| 8 | AVVALIMENTO..... | 9 |
| 9 | SUBAPPALTO..... | 10 |
| 10 | GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE..... | 11 |
| 11 | SOPRALLUOGO..... | 13 |
| 12 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 13 |
| 13 | TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 13 |
| 14 | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 14 |
| 15 | CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 15 |
| 15.1 | Domanda di partecipazione (Mod. 1 e 1-P) | 15 |
| 15.2 | DGUE | 16 |
| 15.3 | Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-P, 2-bis, 2-ter) | 17 |
| 15.4 | Documentazione a corredo..... | 18 |
| 15.5 | Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati | 19 |
| 16 | CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA | 20 |
| 17 | CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE..... | 21 |
| 18 | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 21 |
| 18.1 | Criteri di valutazione dell'offerta tecnica | 21 |
| 18.2 | Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica | 23 |
| 18.3 | Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica e temporale | 23 |
| 18.4 | Punteggio totale..... | 23 |
| 19 | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 24 |
| 20 | COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 24 |
| 21 | APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPORALI..... | 24 |
| 22 | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 25 |
| 23 | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 25 |
| 24 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 27 |
| 25 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 27 |
| 26 | ALTRE INFORMAZIONI | 27 |

1 STAZIONE APPALTANTE

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014– C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 091 2510542 – mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it– sito web: www.ucomidrogeosicilia.it– sito per la partecipazione alla gara gestita telematicamente:

<https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/>

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Pasqualino Gambuzza, ingegnere capo del Comune di Avola (SR), tel. 0931 583247, fax. 0931 583246, e-mail: urbanistica@comune.avola.sr.it, pec: ufficiourbanistica@pec.comune.avola.sr.it

2 LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Luogo di esecuzione e descrizione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dei lavori previsti in appalto è presso la linea di costa nel comune di Avola, provincia di Siracusa[codice NUTS ITG19]

CUP J69D16002030001 CIG7442864DA9

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): 45243000-2 Lavori di protezione costiera

I lavori interessano un tratto di litorale di circa 3,5 km che si estende tra la località Ferro di Cavallo sin dopo Capo Negro nel Comune di Avola e prevedono sinteticamente i seguenti interventi:

1) Ripascimento emerso e sommerso con sedimenti compatibili con le sabbie in situ; 2) Protezione del ripascimento per mezzo di pennelli permeabili in massi naturali e barriere soffolte sempre in massi naturali, quest'ultime ubicate in media a 100 m dalla linea di costa ed immerse dal pelo libero dell'acqua per circa 50 cm; 3) realizzazione di massicciate radenti in massi naturali a protezione del piede delle falesie soggette a fenomeni erosivi e di scavamento.

Sono altresì previste, in alcuni tratti di costa alta della fascia costiera: 1) vasca di prima pioggia collegata a perforazioni drenanti realizzate in prossimità delle piccole arterie carrabili che terminano perpendicolarmente alla linea di costa e che ingenerano erosioni puntuali delle falesie a causa di infiltrazioni delle acque meteoriche; 2) Ispezione delle pareti rocciose di alcune falesie con tecniche alpinistiche ad opera di operai rocciatori qualificati; 3) tirantatura dei blocchi instabili non removibili e di dimensioni importanti, per mezzo di tiranti passivi, per i quali verrà nascosta la testata per mezzo di un getto di malta prodotta con inerti presi in situ.

Sono compresi nell'appalto tutti le prestazioni, i servizi, le forniture, i lavori e le provviste per dare il lavoro completamente compiuto e secondo il progetto posto a base di gara del quale il partecipante alla gara dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

2.2 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Progetto definitivo** ai sensi dell'art. 23 del Codice;
- 2) il presente **Bando di gara** (comprensivo della disciplina di gara);
- 3) **Protocollo di legalità** "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006);
- 4) **Modelli**, compreso il **DGUE**, predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente bando, per partecipare alla gara e presentare offerta (l'utilizzo di tali modelli non è obbligatorio ma consigliato).

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet indicato al punto 1.

La documentazione di gara è disponibile anche presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo indicato al punto 1, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al punto 1.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.3 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante indicato al punto 1 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto definitivo.

3.1 Importo complessivo della progettazione esecutiva

L'importo complessivo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva è di €92.114,32.

3.2 Importo complessivo dei lavori a base di gara

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è di € 8.070.641,61, di cui € 7.880.855,11 soggetti a ribasso d'asta ed € 189.786,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

3.3 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 8.162.755,93 (euro ottomilioni-centosessantaduemila-settecentocinquanta-cinque/93), così suddiviso:

- € 7.880.855,11 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- € 189.786,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- € 92.114,32 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.

3.4 Classificazione della progettazione

L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 8.070.641,61, è così suddiviso in categorie e classi di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016 (sono anche precisate le categorie e classi con riferimento alla normativa previgente di cui alla L. n. 143/1949 e successive modificazioni):

| Categoria d'opera | ID. OPERE | Importo (€) |
|-------------------|---|--------------|
| IDRAULICA | D.01(ex VII/c) – Opere di navigazione interna e portuali | 7.075.176,53 |
| STRUTTURE | S.04(ex IX/b) - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative | 995.465,08 |
| | totale | 8.070.641,61 |

I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice compresi nell'appalto sono (rif. D.M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016):

| Codice | Prestazione | CPV |
|----------------------|-------------------------|------------|
| QbIII.01-02-03-05-06 | Progettazione esecutiva | 71322000-1 |

L'importo complessivo dei servizi di ingegneria, calcolato secondo i criteri di cui al citato D.M. 17/06/2016, come da elaborato di calcolo dei corrispettivi allegato al progetto, è pari ad € 92.114,32 (diconsi euro

novantaduemilacentotquattordici/32) ed è relativo alle competenze professionali, al rimborso spese e alle prestazioni accessorie, IVA e oneri previdenziali esclusi:

| Codice | Prestazione | Importo (€) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| QbIII.01-02-03-05-06 | Progettazione esecutiva | 76.392,16 |
| | Spese e oneri accessori | 15.722,16 |
| | Corrispettivo a base d'asta | 92.114,32 |

3.5 Classificazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i (nel seguito Regolamento) l'intervento è costituito dalle seguenti categorie generali (OG) e/o specializzate (OS):

| Categ. | Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento | Importo in euro | Classifica | Incidenza % | Tipo di categoria |
|--------|---|-----------------|------------|-------------|---|
| OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio | 7.075.176,53 | VI | 87,67 | Categoria prevalente |
| OS12-B | Barriere paramassi, fermande e simili | 995.465,08 | III | 12,33 | Categoria scorporabile e subappaltabile |
| | Totale | 8.070.641,61 | | 100,00 | |

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)

Il corrispettivo viene determinato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione. Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

3.7 Finanziamento

L'appalto è **finanziato** con Decreto della stazione appaltante n. 224 del 07/03/2018.

4 TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI

4.1 Tempi di esecuzione e penali

Per la redazione del progetto esecutivo è previsto il termine di giorni **100** (cento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva.

Per ogni giorno di ritardo per la progettazione esecutiva sarà applicata una penale pari all'**1,0 per mille** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni **1095** (mille e novantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, decurtato il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara.

Per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei lavori è prevista una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori.

4.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** (v. Modello 2) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i soggetti progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, a cui si applica il divieto di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice, i requisiti professionali richiesti sono:

- titolo di studio adeguato all'opera da progettare (laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o specialistica);
- iscrizione nell'albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso di società italiana o straniera residente in Italia è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento (si vedano anche punti 3.5).

I concorrenti all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Il soggetto "**cooptato**" ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal bando di gara a carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- consultazione del Casellario delle imprese gestito da ANAC.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili possono essere assunti da uno dei mandanti; per raggruppamento **di tipo orizzontale** si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori



riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.5 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto progettista

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti sono i seguenti:

- a) **avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

| Categoria e classe | | Importo lavori (€) | Requisito richiesto (€) |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Idraulica - Opere di navigazione interna e portuali | D.01 (ex VII/c) | 7.075.176,53 | 7.075.176,53 |
| Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.04 (ex IX/b) | 995.465,08 | 995.465,08 |

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Ad esempio, servizi resi in categoria S.05 (grado di complessità G pari a 1,05) possono essere fatti valere come requisito per la gara in oggetto essendo il grado di complessità di S.04 pari a 0,90.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito tecnico di cui alla superiore a), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, costituiti da meno di cinque anni, i requisiti speciali stabiliti dal presente bando di gara possono essere dimostrati attraverso i requisiti della società consorziate.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,

inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche gli studi di fattibilità di opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio tecnico propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli operatori economici devono possedere i sopra indicati requisiti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione **classifica VI**, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti dal proprio staff di progettazione; laddove ciò non sia possibile, detti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista **associato** o **indicato** in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di sola esecuzione, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti attraverso un progettista **associato** o **indicato** in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il servizio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (**imprese ausiliarie**).

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice.

L'avvalimento non è ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quando il valore di dette categorie superi il 10% dell'importo totale dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto. Per il presente appalto è quindi escluso l'avvalimento per la categoria OS 12-B.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista in appalto (in tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne). Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori indicati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e propri Mod. 2, 2-bis, 2-ter, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il contraente provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il contraente presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la trasmissione del DURC dell'affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto

obbligo di trasmettere entro 20 gg. copia delle fatture quietanzate.

10 GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara relativo ai lavori e precisamente di importo non inferiore ad € 161.412,83, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La **cauzione definitiva** che l'aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 103 del Codice.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una **polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno **5.000.000,00** (cinque milioni) di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento della somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia

della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario dovrà altresì produrre la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la **responsabilità civile professionale del progettista** per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per il progettista con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente ne dà apposita dichiarazione nel Modello 2.

La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e/o sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

13 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata, **entro le ore _____ del giorno _____**, accedendo con le proprie credenziali al sito web della Piattaforma telematica indicato al punto 1 (nel seguito "piattaforma") secondo le modalità seguenti. Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica. La chiusura è effettuata automaticamente dal sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate precedentemente.

Accedendo alla homepage della sezione GARE del suddetto sito e per la gara in oggetto è possibile selezionare le seguenti sezioni:

- ✓ INVIO DELL'OFFERTA
- ✓ DOCUMENTAZIONE DI GARA
- ✓ COMUNICAZIONI



Attraverso la sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA è possibile visionare tutta la documentazione posta a base di gara di cui al punto 2.2.

Attraverso la sezione COMUNICAZIONI è possibile richiedere eventuali chiarimenti in merito alla gara come precisato nel precedente punto 2.4.

Attraverso la sezione INVIO DELL'OFFERTA potrà essere presentata l'offerta seguendo la procedura guidata e compilando le sezioni richieste. La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:

1. Forma di partecipazione/Dati identificativi;
2. Documentazione amministrativa (c.d. Busta A);
3. Offerta Tecnica (c.d. Busta B)
4. Offerta economica e temporale (c.d. Busta C);
5. Conferma ed invio.

Per la corretta compilazione dell'offerta sono a disposizione:

- ✓ REGOLAMENTO GARE ON LINE;
- ✓ CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, contattabile al numero +39 02 86838438.

Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante NOME UTENTE e PASSWORD, sarà imputata al soggetto titolare della medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente.

In caso di partecipazione alla gara di R.T.I. o G.E.I.E., la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo accede alla piattaforma con le proprie credenziali e presenta l'offerta inserendo nella sezione FASE DI GARA - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA tutta la documentazione richiesta relativa a ciascuna impresa mandante facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo, come previsto nel presente bando. Analoga procedura vale per i Consorzi.

Tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle **firme digitali** dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione ATI, procure ecc.).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il **DGUE, la Domanda di partecipazione Mod. 1 e Mod. 1-P, i Modelli 2 e 2-P, 2-bis, 2-ter, l'offerta tecnica e l'offerta economica** devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli (**Mod. 1, Mod. 1-P, Mod. 2, Mod. 2-P, Mod. 2-bis, Mod. 2-ter, DGUE**) predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente bando di gara e messi a disposizione all'indirizzo internet indicato al punto 1. L'utilizzo dei modelli, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte **tardive saranno escluse in quanto** irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'**offerta vincolerà il concorrente** ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione (**Mod. 1e Mod. 1-P**), il DGUE, le dichiarazioni integrative (**Mod. 2, Mod. 2-P, Mod. 2-bis e Mod. 2-ter**) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1 e 1-P)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo i modelli allegati (**Mod.1e Mod. 1-P**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila (il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE deve essere allegato in originale o copia conforme);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto. La domanda dovrà contenere l'impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa capogruppo/mandataria);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Il **soggetto progettista**, incaricato della compilazione della progettazione esecutiva, presenterà analoga domanda di partecipazione sul modello 1-P.

15.2 DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con la documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente bando;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente bando;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente bando;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente bando.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-P, 2-bis, 2-ter)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i **Modelli 2, 2-bis e 2-ter** messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle altre cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;
2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dal bando di gara;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;



- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 8. accetta (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10. dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
- 11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà inviato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere acquisito il PASSOE dell'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
- 2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di **impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC.**

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere preferibilmente con il Mod. 1 e Mod. 1-P, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia



stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – OFFERTA TECNICA" contiene, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) **Numero 3 relazioni** in cui, con riferimento a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, si evidenzino le soluzioni migliorative proposte, le soluzioni progettuali, gli aspetti tecnici, la funzionalità delle proposte, le innovazioni ecc.

Ognuna delle relazioni, ciascuna attinente al singolo criterio (relazione criterio B.1, relazione criterio B.2, relazione criterio B.3), deve essere pertanto suddivisa in appositi paragrafi dedicati ad ognuno dei sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica così come definiti nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Ogni relazione dovrà essere contenuta in un massimo di 20 cartelle formato A4, oltre la copertina, comprensiva di eventuali tavole grafiche. Allo scopo 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e così via.

La relazione deve riportare numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 20), stile normale, carattere Time New Roman, giustificato, carattere 12, interlinea 1. Si precisa che qualora vengano superati i limiti di cartelle sopra previsti, la Commissione non valuterà la parte eccedente.

- b) **Elenco descrittivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo).**

Tale elaborato, è volto a consentire la valutazione della fattibilità delle proposte dell'impresa nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili anche con il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto a base di gara; esso dovrà essere contenuto in un massimo di 20 cartelle formato A4 oltre la copertina.

Ai fini computazionali dell'elaborato, 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e così via.

L'offerta tecnica non deve contenere, pena esclusione, riferimenti di tipo economico che vanno inseriti nella busta C – Offerta Economica e Temporale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Le migliorie proposte devono essere tali da non stravolgere il progetto posto a base di gara.

Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara purché non modificano l'impostazione generale del progetto. Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto.

Sarà compito della commissione giudicatrice valutare se sostanziali le varianti e le soluzioni proposte. Il concorrente verrà escluso qualora tali proposte non rispettano quanto detto sopra.

Le suddette relazioni e documenti componenti l'offerta tecnica devono essere, a pena esclusione, sottoscritti dall'operatore economico e da tecnico abilitato all'esercizio della professione di **Ingegnere** e iscritto al relativo **Albo professionale sezione A**.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

La busta “C – Offerta economica e temporale” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il **Modello C1** e il **Modello C2** allegati al presente bando di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale unico**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Il ribasso unico percentuale, che deve essere espresso in cifre e in lettere, si applica all’importo dei lavori soggetti a ribasso e sull’elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere. Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dal concorrente mediante apposizione della propria firma.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- d) di avere controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione del contratto secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- e) **numero di giorni di riduzione** per eseguire i lavori oggetto di affidamento rispetto al numero di giorni naturali e consecutivi previsti al punto 4 del presente bando di gara, tenendo conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Le offerte economica e temporale, a pena di esclusione, sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

I modelli di offerta devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnati da una copia fotostatica leggibili del documento di identità in corso di validità, in formato pdf e firmati digitalmente.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al **critério dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l’appalto all’operatore economico che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

- A) OFFERTA ECONOMICA (Ribasso percentuale unico sul costo di costruzione) **punti 10**
B) OFFERTA TECNICA **punti 80**
C) OFFERTA TEMPORALE (Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori) **punti 10**

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell’offerta.

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX |
|-----|--|-----------|
| B.1 | <i>Qualità delle migliori tecniche</i> | 55 |
| B.2 | <i>Caratteristiche e aspetti ambientali e di sicurezza</i> | 15 |
| B.3 | <i>Modalità e costo di gestione e manutenzione</i> | 10 |
| | Totale | 80 |

I criteri vengono così suddivisi in sub-criteri:



| B | | OFFERTA TECNICA | | | |
|------------------------|---|-----------------|----------------------------|---|----|
| CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTI MAX | SUB CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | |
| B.1 | Qualità delle migliorie tecniche | 55 | B.1.1 | Affidabilità e durabilità delle soluzioni costruttive migliorative La commissione valuterà le soluzioni proposte per quanto attiene agli aspetti che garantiscono sull'affidabilità e durabilità delle soluzioni costruttive migliorative. | 10 |
| | | | B.1.2 | Migliorie sulle prestazioni d'esercizio delle opere. La commissione valuterà tutte le soluzioni che garantiscono livelli prestazionali adeguati relativamente alla fase di esercizio delle opere. | 5 |
| | | | B.1.3 | Migliorie tecniche attinenti agli aspetti strutturali di consolidamento in parete ed alla messa in opera di soluzioni che incidano sugli aspetti di durabilità delle opere. La commissione valuterà le soluzioni proposte per quanto attiene alle tecnologiche la scelta dei materiali e le tecniche di posa attinenti agli aspetti strutturali di consolidamento | 10 |
| | | | B.1.4 | Migliorie derivanti dagli apporti volumetrici delle sabbie da ripascimento La commissione valuterà le soluzioni proposte per quanto attiene alle migliorie che possano essere messe in atto e dettagliatamente descritte circa gli aspetti di ripascimento. | 30 |
| B.2 | Caratteristiche e aspetti ambientali e di sicurezza | 15 | B.2.1 | Sicurezza Ambientale, intesa come riduzione degli impatti Ambientali in fase di esercizio La commissione valuterà le soluzioni proposte per quanto attiene alle migliorie che possano essere poste in essere relativamente al progetto a base di gara e che riguardino la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle opere progettate. | 5 |
| | | | B.2.2 | Riduzione delle aree di cantiere in relazione all'andamento dei lavori e minimizzazione degli impatti ambientali sulle attività circostanti e sull'abitato in fase di cantiere Sarà valutata positivamente una relazione che illustri le modalità e i criteri che si intendono adottare, per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, nell'allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali, sulle opere, sulle strutture residenziali ed urbanistiche presenti e che limitino l'utilizzo di aree per le opere di cantierizzazione. La proposta dovrà dunque tener conto degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa. Riguardo la movimentazione e l'allontanamento del materiale di scavo, sarà positivamente valutata l'adozione di sistemi con filiera corta che minimizzino gli impatti sull'area urbanizzata. | 10 |
| B.3 | Modalità e costo di gestione e manutenzione | 10 | B.3.1 | Migliorie e tecniche attinenti alle opere con particolare riguardo alla messa in opera di soluzioni che incidano sugli aspetti di tecnologia, prestazioni e durabilità, nonché delle tecniche di posa e della minimizzazione della manutenzione necessarie anche al fine di mitigare i costi e gli interventi manutentivi in fase di esercizio delle opere Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, nonché l'utilizzo di materiali innovativi che possano oggettivamente incidere su possibili vantaggi in termini manutentivi (durabilità, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.) da riscontrare poi nella redazione del piano di manutenzione, nonché al contenimento degli oneri di gestione. | 10 |
| TOTALE | | 80 | | | |

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo (tra quelli previsti dalle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016) di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione sono: ottimo=1,0; distinto=0,9; buono=0,8; discreto=0,7; adeguato=0,6; sufficiente = 0,5; mediocre=0,4; inadeguato = 0,3; insufficiente=0,2; scarso=0,1; pessimo=0,0.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (prima riparametratura).

I punteggi attribuiti ai singoli operatori economici, a conclusione di quanto sopra citato per tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, devono essere riparametrati al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (seconda riparametratura).

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica e temporale

Si applica la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P_{A,i} = P_{\max} \cdot \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

$P_{C,i}$ = punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro "Offerta economica");

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente (massimo ribasso tra le offerte ammesse).

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. Per l'offerta temporale, la riduzione del tempo utile per l'esecuzione dei servizi dovrà essere indicata in giorni naturali e consecutivi con riferimento ai giorni previsti nel presente bando di gara. Per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P_{C,i} = P_{\max} \cdot \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

$P_{C,i}$ = punteggio assegnato all'offerta temporale del concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro "Offerta temporale");

R_i = numero di giorni di riduzione offerti dal concorrente i-esimo;

R_{\max} = numero di giorni di riduzione dell'offerta più conveniente (massimo n° di giorni di riduzione tra le offerte ammesse).

18.4 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al **metodo aggregativo-compensatore** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formula che si utilizza è qui particolarizzata:

$$P(a) = P_A + \left(\sum W_{B_i} \cdot V_{B_i} \right)^{ripar} + P_C$$

dove:

$P(a)$ = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta (a)

P_A = punteggio relativo al parametro A (prezzo), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile indicato sopra, dell'offerta (a)

W_{B_i} = peso o punteggio attribuito ai parametro B; di cui alla tabella del punto 18.1

V_{B_i} = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la prima riparametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito B_i

P_C = punteggio relativo al parametro C (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile indicato sopra, dell'offerta (a)

Il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente deve essere oggetto di seconda riparametratura come indicato sopra.



19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno _____ alle ore _____ presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta di gara è direttamente visibile dalla piattaforma di gara accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla piattaforma telematica o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla piattaforma telematica o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP/Commissione di gara/Commissione Giudicatrice/Ufficio gare a ciò deputato (nel seguito “Soggetto preposto”) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Soggetto preposto procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si applica fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice (periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC).

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Soggetto preposto procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.

Successivamente, in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 giorni di anticipo, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo**, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la **graduatoria** e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la **soglia di anomalia** di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Soggetto preposto che procederà, sempre, ai sensi dell'**art. 76, comma 5, lett. b)** del Codice a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del



medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass** e/o richiedendo agli Uffici competenti la seguente documentazione probatoria:

✓ per i **requisiti di ordine generale e professionali**:

- certificato del Casellario Giudiziale e del Casellario dei carichi pendenti di cui all'art. 21 del DPR n. 313/2002, riferito ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in fase di gara;
- certificato della competente Cancelleria del Tribunale attestante che il concorrente non si trova, né si è trovato nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e/o in qualsiasi altra situazione equivalente e che nei confronti del medesimo concorrente non siano in corso alcune delle procedure di cui prima;
- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Annotazioni riservate sugli operatori economici risultanti dal casellario dell'ANAC (ex AVCP);
- Certificato, rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, attestante che il concorrente è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 (disabili);
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA (requisito di idoneità professionale);

✓ per i **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi**:

- attestazioni SOA acquisita tramite il sito internet dell'ANAC
- quanto indicato al punto 7.5 per i progettisti.

Nel caso di aggiudicazione a imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzio contenente l'indicazione delle imprese consorziate e la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio costituito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'**aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente documentazione all'aggiudicatario per la **sottoscrizione del contratto d'appalto**:

- 1) **garanzia definitiva** nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice;
- 2) **Polizza assicurativa** di cui al punto 10 del presente bando di gara;
- 3) **dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010**, resa concordemente con il Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- 4) **dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010** sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) i **Piani di Sicurezza** di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (POS ecc.);
- 6) **autocertificazioni antimafia** ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati.

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di

lotta alla mafia (**Comunicazione o Informazione antimafia**), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Le verifiche antimafia verranno effettuate anche in capo ai soggetti ausiliari in caso di avvalimento (art. 89 comma 5 del Codice).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori/servizi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Palermo**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

26 ALTRE INFORMAZIONI

1. L'Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente gara in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente;
2. L'attuazione dell'intervento di che trattasi è consentita nelle more dell'avvio della fase di inserimento dei dati di monitoraggio dell'intervento così finanziato entro il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La fase di aggiudicazione definitiva dell'appalto terrà conto, nelle fasi post-aggiudicazione provvisoria, dei tempi utili e necessari all'amministrazione aggiudicatrice per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla fase di accertamento in entrata delle somme dedicate al finanziamento dell'intervento in oggetto. Allo scopo, ai sensi della L. 241/90, art. 21-quinquies, la stazione appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento

- della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione del presente bando di gara, può procedere alla revoca del bando stesso. La revoca così effettuata determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
3. l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;
 4. il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità;
 5. i documenti presentati non verranno restituiti;
 6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
 7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d'appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
 8. l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
 9. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
 10. in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando – Capitolato – Modelli;
 11. data di invio del bando alla GUUE: _____ (se pertinente, data di pubblicazione del bando su GUUE _____, numero, pagina);
 12. progetto definitivo a base di gara **validato** ai sensi dell'articolo 26 del Codice con provvedimento del RUP prot. 17301 del 30/03/2018;
 13. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente.

Palermo, li ___/04/2018

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



Allegati:

- ✓ Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara
- ✓ DGUE
- ✓ Mod. 2 – Dichiarazioni integrative
- ✓ Mod. 2/bis – Dichiarazione integrativa (direttori tecnici, soci ecc.)
- ✓ Mod. 2/ter – Dichiarazione integrativa (soggetti cessati dalla carica)
- ✓ Mod. 1-P–Domanda di partecipazione progettisti;
- ✓ Mod. 2-P– Dichiarazioni integrative progettisti;
- ✓ Mod. C1 – Dichiarazione di offerta economica
- ✓ Mod. C2–Dichiarazione di offerta temporale